



Aspetti fiscali della gestione della liquidità e implicazioni successorie

Francesco Nobili
AcomeA – Banca Generali
Vicenza, 30 ottobre 2018



Sommario

- 1. Gestione della liquidità con una società di capitali**
- 2. Gestione della liquidità con una società semplice**
- 3. Imposta sulle successioni e donazioni**

1. Gestione della liquidità con una società di capitali

- La possibilità di effettuare investimenti in attività finanziarie tramite una società di capitali italiana, in via preliminare, deve essere attentamente valutata alla luce delle previsioni statutarie:
 - ➔ eventuale **modifica dello statuto sociale**.
- Qualora l'acquisto/vendita di strumenti finanziari sia frequente è necessario dotarsi di un **sistema gestionale adeguato** che sia in grado di memorizzare i dati relativi a ciascuna operazione effettuata (come se si trattasse di un magazzino merci).

1. Gestione della liquidità con una società di capitali (segue)

- Società di capitali italiana: **aliquota Ires 24%** (a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Art. 1, co. 61, L. 208/2015).
 - La riduzione dell'aliquota Ires (in precedenza pari al 27,5%) pone le società di capitali in una posizione privilegiata rispetto alle persone fisiche per le quali l'aliquota sulle rendite finanziarie è generalmente pari al 26% (fatti salvi i titoli pubblici che scontano un'aliquota agevolata del 12,5%).
- I **costi di gestione di carattere generale** (es. commercialista, consulente finanziario, commissioni di gestione, consulente legale, amministratori della società, eventuali dipendenti, ecc.) sono deducibili dal reddito d'impresa.

1. Gestione della liquidità con una società di capitali (segue)

- In linea generale, fatte salve alcune esclusioni, i componenti positivi e negativi derivanti dalla cessione – e in alcuni casi anche dalla valutazione – degli strumenti finanziari concorrono a formare il reddito d'impresa della società e si rende in questo modo possibile una sorta di **compensazione** fra i diversi componenti finanziari realizzati nel medesimo periodo d'imposta.
- Si applica la disciplina delle società di comodo.
- Gestione contabile e fiscale complessa.

2. Gestione della liquidità con una società semplice

- In linea generale la fiscalità della gestione della liquidità da parte di una società semplice è sostanzialmente simile a quella applicabile a una persona fisica.
- Pertanto: applicazione di un'imposta a titolo definitivo del 26% (fatti salvi i titoli pubblici che scontano un'aliquota agevolata del 12,5%); possibilità di optare per i regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito (più semplice della società di capitali in quanto la fiscalità è applicata dall'intermediario finanziario).
- Dubbi sulla fiscalità dei dividendi percepiti da una società semplice.

2. Gestione della liquidità con una società semplice (segue)

- I **costi di gestione di carattere generale** (es. commercialista, consulente finanziario, commissioni di gestione, consulente legale, amministratori della società, eventuali dipendenti, ecc.) non sono deducibili.
- Non sempre i componenti positivi e negativi derivanti degli strumenti finanziari possono essere compensati (ad es. i redditi derivanti dai fondi comuni non sono compensabili con le minusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi).
- Non si applica la disciplina delle società di comodo.
- La società semplice non è tenuta alla presentazione del bilancio e la gestione fiscale è agevole (fiscalità applicata dall'intermediario finanziario).

3. Imposta sulle successioni e donazioni

➤ Aliquote applicabili (Art. 2, c. 48, D.L. 262/2006)

4%

trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta.

6%

trasferimenti a favore di fratelli/sorelle, parenti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta fino al 4° grado, di affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado.

8%

trasferimento a favore di soggetti terzi.

➤ Franchigie (Art. 2, c. 48, D.L. 262/2006)

€ 1.000.000

per ciascun beneficiario, nei trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta.

€ 100.000

per ciascun beneficiario, nei trasferimenti a favore di fratelli e sorelle.

Esempio

Valore imponibile: € 6.800.000 (immobili, partecipazioni, denaro)

Figlio 1: $(3.400.000 - 1.000.000) \times 4\% = 96.000$

Figlio 2: $(3.400.000 - 1.000.000) \times 4\% = 96.000$

3. Imposta sulle successioni e donazioni (segue)

BASE IMPONIBILE:

titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto (art. 16, c. 1, lett. a), D. Lgs. 346/1990)

partecipazioni (azionarie e non) in società non quotate (art. 16, c. 1, lett. b), D. Lgs. 346/1990)

titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento (art. 16, c. 1, lett. c), D. Lgs. 346/1990)

obbligazioni e altri titoli diversi da precedenti (art. 16, comma 1, lett. d), D. Lgs. 346/1990)

immobili (art. 14, c. 1, lett. a) e art. 34, c. 5, D. Lgs. 346/1990)

titoli di Stato

media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore alla successione/donazione

patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio o inventario regolarmente approvato

valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento

valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto (in mancanza, altri elementi certi)

valore venale in comune commercio / valore catastale per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita catastate

no imposta di successione
sì imposta di donazione

3. Imposta sulle successioni e donazioni (segue)

Donazione della nuda proprietà di immobili e azioni/titoli/partecipazioni societarie (Art. 14, c. 1, lett. b) e c) e art. 16 D. Lgs. 346/1990)

- La donazione della nuda proprietà dei beni ai figli con il mantenimento dell'usufrutto vitalizio in capo al padre (o a entrambi i genitori) rappresenta un tipico schema di pianificazione successoria.
- La titolarità del diritto di usufrutto consente al padre di mantenere in capo a se stesso il diritto alla percezione degli utili nonché, ove previsto, il diritto di voto.
- Dal punto di vista tributario:
 - per stabilire il valore della nuda proprietà occorre fare riferimento ai coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto vitalizio riportati in allegato al D.P.R. 131/1986 (norme in materia di imposta di registro);
 - il consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto, per effetto della morte dell'usufruttuario, non è soggetto a imposta di successione e donazione a norma dell'art. 61, D. Lgs. 346/1990.

3. Imposta sulle successioni e donazioni (segue)

Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3, c. 4-ter, D. Lgs. 346/1990)

- Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti per successione o donazione di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge.
- Il beneficio spetta:
 - limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1, cod. civ. (maggioranza di voto nell'assemblea ordinaria);
 - a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

3. Imposta sulle successioni e donazioni (segue)

ESEMPI:

- Padre detiene il 100% di SPA Italiana → dona 50% a ciascuno dei due figli: l'agevolazione non si applica perché nessuno dei due figli acquista il controllo, salva la detenzione in comunione (cfr. Circ. 11/E del 16 febbraio 2007 e Circ. 3/E del 22 gennaio 2008).
- Padre detiene il 100% di SPA Italiana → dona 51% a figlio 1 e 49% a figlio 2: l'agevolazione si applica solo per il trasferimento a favore del figlio 1 che acquista il controllo (cfr. Ris. 75/E del 26 luglio 2010).
- Il requisito del controllo non è richiesto per i trasferimenti di quote di società di persone (cfr. Circ. 3/E del 22 gennaio 2008).



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it

www.biscozzinobili.it